

CRITERI DI AMMISSIONE ALUNNI RIPETENTI

Approvato con delibera n°45 del Collegio dei docenti del 17 maggio 2023 e con delibera n°75 del consiglio d'Istituto del 22 maggio 2023)

1. L'alunno respinto per la seconda volta non potrà iscriversi alla stessa classe.
L'art.192 comma 4 del D.L.vo n. 297/94 recita : “Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'articolo 316”.
2. Gli alunni per i quali è stata deliberata la non ammissione alla classe successiva, salvo diversa indicazione della famiglia e/o del Consiglio di Classe debitamente motivata, nell'anno scolastico successivo vengono iscritti nel corso di appartenenza.
3. In caso di mancanza di disponibilità di posti, per limitata capienza delle aule, per presenza di alunni H o nel caso non fosse possibile accogliere in una classe tutti gli alunni ripetenti, sentito il parere del Consiglio di classe verrà effettuata una selezione per sorteggio.